

NOTIFICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI - ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL T.A.R. PER IL LAZIO, SEZ. III-QUATER, N. 4079 DEL 23.6.2023, RESA SUL RICORSO PROMOSSO DA SPINEVISION ITALIA S.R.L. AVENTE N. R.G. 3418/2023

Spett.le Ministero della Salute
Spett.li Regioni
Spett.li Province Autonome

con la presente si provvede a dare esecuzione all'Ordinanza presidenziale del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. 4079 del 23.6.2023, resa sul ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l. avente n. r.g. 3418/2023, proposto per l'annullamento "*- della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, adottata dal Direttore Generale Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante in oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015", e relativi allegati, pubblicata in pari data e comunicata via pec a SpineVision in data 15.12.2022; - di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello impugnato, incluse la deliberazione n. 596 del 28.8.2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; la deliberazione n. 404 del 27.8.2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; la deliberazione n. 369 del 23.8.2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; la deliberazione n. 1142 del 28.8.2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; la deliberazione n. 848 del 3.9.2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; la deliberazione n. 467 del 29.8.2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; la deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; la deliberazione n. 388 del 26.8.2019 del direttore generale dell'ASL BI; la deliberazione n. 909 del 6.9.2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; la deliberazione n. 361 del 29.8.2019 del direttore generale dell'ASL CN1; la deliberazione n. 309 del 22.8.2019 del direttore generale dell'ASL CN2; la deliberazione n. 320 del 28.8.2019 del direttore generale dell'ASL NO; la deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; la deliberazione n. 977 del 28.8.2019 del direttore generale dell'ASL TO4; la deliberazione n. 806 del 28.8.2019 del direttore generale dell'ASL TO5; la deliberazione n. 856 del 29.8.2019 del direttore generale dell'ASL VC; la deliberazione n. 701 del 4.9.2019 del direttore generale dell'ASL VCO, unitamente a tutti gli allegati alle citate delibere; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato, compresa la nota della Regione Piemonte prot. n. BU47S4 del 24.11.2022, recante "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022"; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed in*

particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante "Nuovi modelli di rilevazione economica 'Conto economico' (CE) e 'Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale"; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante "Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78"; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016"; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR."

In esecuzione della sopra indicata Ordinanza, si rappresenta specificatamente quanto segue:

- ✓ il ricorso è incardinato innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*quater*, n. r.g. 3418/2023;
- ✓ il ricorso è allegato alla presente nota ed è stato proposto da SpineVision Italia S.r.l. contro Regione Piemonte, Regione Piemonte – Direzione Generale Sanità e Welfare, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria, Azienda sanitaria Locale di Asti, Azienda Sanitaria Locale di Biella, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba-Bra, Azienda Sanitaria Locale di Novara, Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale TO4 dei Comuni di Ciriè, Chivasso e Ivrea, Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, Regione Piemonte – Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, tutte le altre Regioni e Province Autonome e nei confronti di SANITEX S.p.A. (CF: 02883250017) e Roche Diagnostics S.p.A. (CF: 10181220152);

- ✓ gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati dall'annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall'ordinanza in *"tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento"*;
- ✓ la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*quater*, n. 4079 del 23.6.2023.

In ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza sopra indicata, si trasmette in allegato alla presente nota, a mezzo posta elettronica certificata:

- ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l.;
- Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*quater*, n. 4079 del 23.6.2023.

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incumbenti posti a loro carico dall'Ordinanza allegata e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente SpineVision Italia S.r.l. un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito con l'indicazione della parte del sito dove essa è reperibile.

Con osservanza.

avv. prof. Mariano Protto
avv. Giovanni Corbyons
avv. Irene Grossi